

STATUTO SIPARIUM MIRABILIAE **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1 – 1 E' costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale "Siparium Mirabiliae" (in seguito indicata come Associazione). L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Siparium", sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.
- 1 – 2 L'Associazione ha sede legale in Faenza, Via Emilia Ponente 33. In caso di successiva modificazione dell'indirizzo all'interno del predetto comune, non si dovrà ricorrere alla modifica dello statuto.
- 1 – 3 Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.
- 1 – 4 L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art.2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2 – 1 L'Associazione non persegue scopi di lucro. E' apartitica, apolitica e non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati.
- 2 – 2 E' una libera Associazione che si propone di promuovere e favorire la cultura umanistica e scientifica e in particolare il Teatro, la musica, il cinema, l'arte e ogni altra forma di spettacolo e utilità sociale intesi anche come strumenti educativi e di divulgazione.
- 2 – 3 L'Associazione si propone inoltre di promuovere:
 - a. la conoscenza delle tradizioni e del patrimonio storico, artistico, enogastronomico e culturale del territorio in cui opera;
 - b. la cultura del tempo libero come impegno aggregativo, sociale, educativo;
 - c. la centralità dei valori di rispetto della vita, della persona e di tradizioni e culture diverse.
- 2 - 4 Per l'adempimento dei suoi compiti a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'ottica della promozione di quanto suddetto, l'Associazione, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc., potrà:
 - a. realizzare spettacoli teatrali e musicali;
 - b. realizzare documentari, filmati, cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, ecc.;
 - c. organizzare mostre d'arte, conferenze, visite guidate, ecc.;
 - d. organizzare e/o partecipare a rassegne e concorsi teatrali, musicali, cinematografici, documentaristici, artistici ecc.;
 - e. pubblicare articoli, dispense, opuscoli, saggi, studi, testi, libri, periodici, ecc.;
 - f. gestire siti web, software, applicazioni, ecc. destinate ad essere visualizzate e utilizzate tramite dispositivi fissi o mobili quali pc desktop, netbook, cellulari, smartphone, tablet, ecc.
 - g. gestire e aprire al pubblico, anche per conto terzi, luoghi e locali:
 - destinati all'intrattenimento e alla cultura come teatri, cinema, sale concerti, sale conferenze, ecc.;
 - di interesse culturale, storico, religioso, architettonico, ecc. quali beni culturali, palazzi, gallerie, musei, luoghi di culto, ville, parchi, giardini, torrioni, castelli, rovine, siti archeologici, ecc.;
 - destinati alla ristorazione e alla ricezione quali circoli, bar, pub, ristoranti, ostelli, alberghi, ecc.;
 - h. conservare e tutelare oggetti e materiali di interesse culturale, storico, artistico, religioso, ecc.;
 - i. organizzare iniziative di formazione specifica quali riunioni, convegni, seminari, corsi, ecc.;
 - j. organizzare attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
 - k. organizzare viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale;
 - l. formare gruppi o club autonomi all'interno dell'Associazione, riferiti a specifiche tematiche, con autorizzazione del presidente e guidati da un Responsabile;
 - m. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.
- 2 – 5 L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre Associazioni o Fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art.31 c.c..

Art.3 PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3 – 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 3 – 2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 3-3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3-4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 3-5 In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 3-6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e in particolare non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3-7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.
- 3-8 I soci hanno diritto al rimborso spese se approvato dal Responsabile dell'attività alla quale prendono parte e dal Presidente.

Art.4 SOCI

- 4-1 Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e l'eventuale regolamento interno e intendano partecipare all'attività associativa.
- 4-2 Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio direttivo entro due mesi.
- 4-3 La domanda di iscrizione all'associazione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- 4-4 I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
- 4-5 I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal presente statuto, a rispettare le decisioni degli organi dell'associazione, a corrispondere le quote associative e ad osservare le disposizioni regolamentari.
- 4-6 Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
- 4-7 Sono nominati "Soci Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi dell'Associazione con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo. Il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta le diverse tipologie di "Soci Sostenitori". Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore alle finalità dell'Associazione sia di eccezionale importanza e con effetti duraturi per la vita dell'Associazione, alla qualifica di Socio Sostenitore verrà aggiunto il termine "Benemerito". Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità

Art.5 DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 5-1 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento annuale.
- 5-2 Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiale o morali all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato e deve essere comunicata in forma scritta. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.
- 5-3 La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso consiglio direttivo.

Art.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 6-1 Gli organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. Il Presidente onorario

Art.7 L'ASSEMBLEA

- 7-1 L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari e per affrontare le problematiche più rilevanti nella vita dell'Associazione. L'Assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un terzo dei soci, purché in regola con le quote associative, lo richieda.
- 7-2 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative

oppure con pubblicazione sul sito web dell'Associazione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

- 7-3 Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.
- 7-4 Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci non ancora maggiorenni, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.
- 7-5 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora..
- 7-6 Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe. Salvo quanto previsto al punto 7-13 l'assemblea stabilisce di volta in volta il ricorso al voto palese o segreto.
- 7-7 Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi particolari previsti da questo statuto. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta è considerato determinante per raggiungere la maggioranza.
- 7-8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario nominato in Consiglio Direttivo o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 7-9 Chi presiede l'assemblea è assistito da un segretario da lui nominato.
- 7-10 Spetta all'Assemblea dei soci:
 - a. approvare annualmente il rendiconto;
 - b. eleggere per chiamata alle urne ogni tre anni, il Presidente dell'Associazione;
 - c. eleggere per chiamata alle urne ogni tre anni, il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
 - d. deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 7-11 Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta è considerato determinante per raggiungere la maggioranza.
- 7-12 Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, nonché da affissione nei locali in cui sono svolte le attività associative oppure con pubblicazione sul sito web dell'Associazione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
- 7-13 Per l'elezione del presidente dell'associazione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art.8 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 8-1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni. E' l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. I componenti del Consiglio Direttivo devono accettare la carica firmando un apposito modulo.
- 8-2 Esso è composto da un minimo di tre membri, compreso il Presidente. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo devono essere tutti maggiorenni.
- 8-3 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Tesoriere e Segretario che possono essere svolte anche dalla stessa persona.
- 8-4 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.
- 8-5 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.
- 8-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
- 8-7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 8-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. stabilire annualmente il calendario delle attività associative;
 - b. nominare tra i soci, anche esterni all'ambito consigliare, i Responsabili delle attività dell'Associazione previste dal calendario;
 - c. fissare la data dell'assemblea annuale;
 - d. redigere annualmente e presentare in Assemblea, entro il 31 marzo, il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - e. predisporre e presentare in Assemblea la relazione dell'attività svolta;
 - f. assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
 - g. adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - h. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - i. deliberare sull'espulsione dei soci;
 - j. formulare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - k. proporre all'Assemblea di modificare lo statuto.

- 8 – 9 Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta è considerato determinante per raggiungere la maggioranza.
- 8 – 10 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- 8 – 11 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
- 8 – 12 I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente possono rinunciare ad ogni incarico in qualsiasi momento presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei soci.
- 8 - 13 I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente decadono automaticamente se assenti per 2 volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo.
- 8 - 14 Le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario sono incompatibili con le medesime cariche in altri enti associativi, pena la decadenza immediata, fatta salva la possibilità del Consiglio Direttivo stesso di deliberare diversamente, visto ed esaminato ogni singolo caso.

Art.9 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 9 – 1 Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti o il Presidente. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art.10 PRESIDENTE ONORARIO

- 10 - 1 Il presidente onorario è eletto dall'assemblea e dovrà essere persona di alto profilo morale, culturale e/o scientifico. Sarà l'ispiratore dell'attività svolta dall'associazione. La sua carica è di durata pari a tre anni, salvo le sue dimissioni.

Art.11 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

- 11 – 1 L'esercizio sociale ha durata annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 11 – 2 Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12 SCIoglimento

- 12 – 1 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 12 – 2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 12 – 3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
- 12 – 4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96 e D.Lgs. 460/97 o art.90 legge 289/02 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 13 – 1 Qualora controversia sorgesse in dipendenza di qualsiasi contenzioso fra i componenti di questa Associazione e l'Associazione stessa o l'Associazione e suoi rappresentanti con persone o enti estranei all'Associazione per episodi o cause relativi all'Associazione stessa o in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa obbligatoriamente al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, si ricorrerà ad un tentativo di mediazione secondo quanto previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Ravenna. Nel caso in cui il tentativo fallisca tutte le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Ravenna, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Art.14 NORME APPLICABILI

- 14 – 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo, alle disposizioni di diritto comune.

Faenza, li _____

Il Segretario

Il Presidente
